

COMUNE DI LOVERO



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA PARCHEGGIO CAMPER

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area parcheggio camper, sita in Lovero, presso il Parco dell'Adda, sulla S.S. 38 e disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere i residui organici e le acque luride e chiare, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi:

- ≈ Legge 17/5/1983 n° 217 e successive modifiche ed integrazioni;
- ≈ Decreto legislativo 30/4/1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni;
- ≈ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

E' consentita la sosta di autocaravan, camper e mezzi simili, con esclusione delle roulotte, dietro pagamento della tariffa comprendente l'uso dei servizi di approvvigionamento acqua, scarico liquami e consumo di energia elettrica, per un periodo massimo di 72 ore (3 giorni).

Alle roulotte è consentito, a pagamento, l'ingresso per solo scarico e carico acqua potabile.

Il pagamento deve essere effettuato all'ingresso ed il relativo scontrino deve essere esposto in modo visibile su parabrezza; la mancata esposizione comporterà le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il parcheggio non è custodito e l'Amministrazione non risponderà di furti, danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno dell'area.

ARTICOLO 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 12 (DODICI) autocaravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore consecutive (3 giorni) dal momento dell'insediamento, la violazione di questo disposto comporta

l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper

ARTICOLO 6

La sosta delle autocarovan è consentita solo nelle apposite piazzole.

È vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita. È infine vietato sostare in modo da ostacolare le manovre delle autocarovan per l'approvvigionamento idrico e per lo svuotamento delle acque chiare e nere.

ARTICOLO 7

Le operazioni di approvvigionamento di acqua debbono durare il tempo strettamente necessario per il riempimento degli appositi serbatoi delle autocarovan o roulotte.

Tali operazioni devono comunque essere condotte in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari.

ARTICOLO 8

All'interno dell'area è assolutamente vietato:

- ≈ accendere fuochi a diretto contatto con il terreno,
- ≈ scavare buche anche di piccole dimensioni,
- ≈ lavare veicoli,
- ≈ accendere generatori di corrente,
- ≈ staccare la roulotte dal veicolo trainante,
- ≈ stradicare erba,
- ≈ danneggiare alberi,
- ≈ asportare materiali e oggetti di proprietà comunale,
- ≈ giocare con palloni o oggetti da lancio.

E' altresì vietata:

- ≈ la circolazione di cani privi di guinzaglio,
- ≈ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture,
- ≈ il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3,
- ≈ la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

È fatto divieto di depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti. Vigè l'obbligo della raccolta differenziata.

ARTICOLO 9

Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da non arrecare disturbo ed eventuali escrementi devono essere raccolti. Si ricorda l'obbligo del guinzaglio.

ARTICOLO 10

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento il quale dovrà essere effettuato con le modalità e in base alle tariffe stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta (o altro) attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle 72 ore. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 11

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 12

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

Ai sensi e nel rispetto dell'art 185 del DPR 495/1992 e dell'art 1 della l. 25/8/1991 n°284, le autocaravan che vogliono usufruire del servizio non devono corrispondere alcuna tariffa.

I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11 comma 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi statali o regionali.

Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero del pagamento di una somma da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 500 pagabili in contanti presso il Comune di Lovero oppure attraverso conto corrente bancario intestato al Comune di Lovero.

ARTICOLO 14

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 13, deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

ARTICOLO 15

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

ARTICOLO 16

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

